

# Guida pratica

concernente la **frequenza dell'audit ridotta** per i **titolari dell'autorizzazione della categoria di vigilanza 5** secondo la Legge sugli istituti finanziari e la Legge sugli investimenti collettivi

Edizione del 1° gennaio 2021

---

## Scopo

La presente guida pratica contiene delle indicazioni per i titolari dell'autorizzazione secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. c e d della Legge sugli istituti finanziari (LisFi; RS 954.1) e della Legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31) (di seguito «istituti») che chiedono di avvalersi di una frequenza dell'audit ridotta secondo il nm. 113.2 della Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit». Il contenuto della presente guida pratica non conferisce alcun diritto.

## I. Richiesta da parte dell'organo preposto all'alta direzione<sup>1</sup>

- La richiesta deve essere presentata per iscritto e contenere una conferma che l'istituto non presenta una situazione di rischio elevato né considerevoli carenze.
- Alla richiesta viene allegato un estratto del corrispondente verbale stilato dall'organo preposto all'alta direzione, da cui si evince che la richiesta di avvalersi di una frequenza dell'audit ridotta è stata approvata.
- Nella richiesta occorre indicare in quale anno, per la prima volta, l'audit prudenziale non verrebbe effettuato.
- Una copia della richiesta, debitamente corredata di una firma giuridicamente valida, deve essere inviata alla società di audit. Per poter essere applicate per il corrispondente anno di audit, le richieste devono pervenire entro fine gennaio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per gli istituti privi di un organo preposto all'alta direzione (p. es. succursali), la richiesta deve essere presentata dalla direzione.

<sup>2</sup> Ciò si applica agli istituti per i quali il periodo di audit termina a dicembre. Se il periodo di audit diverge, il termine viene posticipato di conseguenza.

- Non appena la società di audit dell'istituto prende atto della richiesta presentata per beneficiare di una frequenza dell'audit ridotta, differisce l'inoltro dell'analisi dei rischi come pure della strategia di audit per il corrispondente anno di audit fino alla decisione della FINMA in merito alla frequenza dell'audit ridotta.
- Se la richiesta viene rifiutata, in caso di necessità la FINMA concede una consono proroga del termine per l'inoltro dell'analisi dei rischi e della strategia di audit.

## **II. Frequenza dell'audit ridotta approvata**

- Una volta approvata, la frequenza dell'audit ridotta è valida fino alla revoca da parte della FINMA o fino alla decisione dell'istituto di tornare alla frequenza dell'audit annuale. Tale decisione deve essere comunicata senza indugio alla FINMA.
- Il recupero della frequenza dell'audit annuale viene comunicato alla società di audit da parte della FINMA (revoca) o dell'istituto (rinuncia). Dopo aver consultato la società di audit, la FINMA stabilisce le modalità con cui l'audit prudenziale deve essere svolto in futuro.

## **III. Dichiarazione di conformità da parte dell'istituto alla FINMA**

Negli esercizi in cui, in ragione della frequenza dell'audit ridotta approvata dalla FINMA, non viene svolto alcun audit prudenziale da parte della società di audit, l'istituto secondo l'articolo 63 capoverso 3 LIsFi inoltra alla FINMA una dichiarazione di conformità della sua attività alle disposizioni di legge.

La dichiarazione deve essere presentata mediante un documento standardizzato predefinito dalla FINMA, che essa mette a disposizione degli istituti che beneficiano della frequenza dell'audit ridotta in via elettronica tramite la Piattaforma di rilevamento (EHP). Un modello di dichiarazione secondo l'articolo 63 capoverso 3 LIsFi è disponibile sul sito Internet della FINMA.<sup>3</sup>

Il presidente del Consiglio di amministrazione (o funzione analoga, a seconda della forma giuridica) e il direttore generale (o funzione analoga, a seconda della forma giuridica) devono apporre la loro firma elettronica qualificata sulla dichiarazione di conformità in formato PDF e inoltrarla, come allegato al rilevamento elettronico, attraverso la Piattaforma di rilevamento della FINMA.

Se non è possibile apporre una firma elettronica qualificata sulla dichiarazione di

---

<sup>3</sup> [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > Sorveglianza > Temi intersettoriali > Attività di audit > Attività di audit presso gli istituti ai sensi della LIsFi e della LICol

conformità, oltre a essere inviato per via elettronica tramite la Piattaforma di rilevamento tale documento deve essere stampato, provvisto di firma autografa e inviato alla FINMA per posta.